

TI_GERICHTE 38.2023.15 vom 30. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.15

FR: TI_GERICHTE 38.2023.15 du 30 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2023.15 del 30 maggio 2023

Erwägungen

E. 48

pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato: " 4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti). 4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI. 4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed

è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropiamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (...)” In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3): "(...) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (...)” In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto influenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderem Licht erscheinen lassen. 6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenügend nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (...)” Al riguardo cfr. pure ad esempio

STCA 38.2022.34 dell'11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell'11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022. In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l'art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell'apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l'obbligo di intraprendere nei confronti di quest'ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un'azione giudiziaria contro l'ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi. In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell'insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l'8 gennaio 2019. Dall'altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell'assicurazione responsabilità civile dell'autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell'impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all'Ufficio fallimenti. L'Alta Corte ha infine ricordato che nell'ambito dell'indennità per insolvenza non appartiene all'assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo. 2.3. Nell'evenienza concreta dagli atti dell'incarto risulta che la società _____ ha assunto il ricorrente a far tempo 23 luglio 2020 quale responsabile consegne tramite un contratto di lavoro su chiamata di durata indeterminata concluso nel luglio 2020. È stato previsto che l'assicurato sarebbe stato retribuito in base agli incarichi svolti. Il compenso per singola consegna era pari a fr. 8.--, comprensivi dell'indennità per vacanze di 8.33% e per i giorni festivi del 3.00% (cfr. doc. 65-72). Nel dicembre 2021 l'insorgente e la Sagl hanno stipulato un nuovo contratto di impiego a tempo parziale (50%) di durata indeterminata che ha sostituito il precedente a decorrere dal 1° gennaio 2022. È stato concordato che la retribuzione sarebbe ammontata a fr. 20'250.-- annui, versata in 12 pagamenti mensili di fr. 1'687.50 l'uno (cfr. doc. 73-79). Il 28 novembre 2022 il Pretore del _____ ha pronunciato il fallimento della _____ a far tempo dal 29 novembre 2022 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch). L'insorgente, il 5 dicembre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza concernente i suoi crediti salariali nei confronti della _____ per un totale di fr. 6'242.00.-- in relazione ai salari dei mesi da luglio a novembre 2022. Dal formulario emerge che l'ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 30 ottobre 2022, mentre il salario è stato pagato integralmente fino al 30 giugno 2022 (cfr. doc. 25-26). Con decisione del 13 gennaio 2023 la Cassa, dopo aver evidenziato che RI 1, il 3 gennaio 2023, ha comunicato che non ha mai chiesto alcuna differenza di salario al datore di lavoro in quanto quest'ultimo gli avrebbe assicurato che in seguito avrebbe pagato il restante importo e che non vi sarebbe alcuna sufficiente prova di credito salariale su cui basarsi, ha respinto la richiesta del ricorrente (cfr. doc. 21-23; consid. 1.1.). Con opposizione del 15

gennaio 2023 l'assicurato ha fatto valere, da un lato, che nel mese di luglio 2022 il datore di lavoro gli ha indicato che per i mesi estivi gli avrebbe versato solo un minimo di salario e che la differenza gli sarebbe stata corrisposta più tardi. Dall'altro, che per lui è evidente che, se si fosse opposto e avesse inviato raccomandate, nonché precetti esecutivi, la Sagl l'avrebbe licenziato subito (cfr. doc. 20). Il provvedimento del 13 gennaio 2023 è stato confermato con decisione su opposizione del 9 febbraio 2023, nella quale la Cassa ha rilevato che il ricorrente - che vantava crediti salariali nei confronti della _____ già dal luglio 2022 e che poteva immaginare le difficoltà finanziarie della società, siccome quest'ultima gli aveva comunicato che avrebbe versato solo un minimo salariale - ha commesso una negligenza grave non rivendicando i propri crediti salariali sia durante il rapporto di lavoro sia dopo la cessazione dello stesso e ha perciò violato l'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l'operato dell'amministrazione che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere tutelato. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreuung; Lohnklage"), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005). L'assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.). La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l'indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3). Inoltre è utile evidenziare che l'obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l'estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.). Ora, nella presente fattispecie, l'insorgente, come sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 2.3.), dal mese di luglio 2022 non ha ricevuto il salario intero, corrispondente a fr. 1'687.50 lordi, convenuto contrattualmente a partire dal gennaio 2022 (cfr. doc. 75; 56), bensì unicamente un minimo corrispondente alle ordinazioni ricevute dai clienti (cfr. doc. 27; 20), di fr. 560.-- lordi per luglio 2022, pari a fr. 534.75 netti, di fr. 544.-- lordi per agosto 2022, pari a fr. 504.90 netti, di fr. 624.-- lordi per settembre 2022, pari a fr. 587.95 netti e di fr. 436.40 netti per ottobre 2022 (cfr. doc. 46; 47; 57; 58; 59). Inoltre i salari non venivano versati al ricorrente in modo puntuale. In effetti lo stipendio di gennaio 2022 gli è stato bonificato il 14 febbraio 2022 (cfr. doc. 39; 51), il salario di febbraio 2022 il 23 marzo 2022 (cfr. doc. 40; 52), lo stipendio di marzo 2022 il 28 aprile 2022 (cfr. doc. 41; 53), il salario di aprile 2022 il 25 maggio 2022

(cfr. doc. 42; 54), lo stipendio di maggio 2022 il 17 giugno 2022 (cfr. doc. 43; 55), il salario di giugno 2022 l'11 luglio 2022 (cfr. doc. 44; 56), lo stipendio ridotto di luglio 2022 il 16 agosto 2022 (cfr. doc. 45; 57), il salario ridotto di agosto 2022 il 13 settembre 2022 (cfr. doc. 45; 58), lo stipendio ridotto di settembre 2022 il 12 ottobre 2022 (cfr. doc. 46; 59), il salario ridotto di ottobre 2022 il 16 novembre 2022 (cfr. doc. 47). L'assicurato non ha, però, rivendicato in alcun modo la parte degli stipendi non pagati, come affermato d'altronde dal medesimo (cfr. doc. 27; I). Ciò non solo nel periodo estivo 2022, quando il datore di lavoro gli aveva indicato che avrebbe corrisposto una retribuzione minima visti i mesi di scarso lavoro e la differenza successivamente, ma nemmeno a settembre e ottobre 2022 allorché al ricorrente dovevano risultare evidenti le difficoltà finanziarie della società. Quest'ultima, del resto, continuava a pagargli a titolo di salario per i mesi correnti unicamente degli importi di esigua entità senza provvedere a versargli la benché minima somma a saldo degli stipendi pattuiti ma non integralmente corrispostigli da luglio 2022. RI 1 avrebbe, per contro, dovuto agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023). Del resto la corresponsione di acconti, a cui possono essere assimilati gli importi minimi versati al ricorrente da luglio 2022, non giustifica l'inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l'aumento dell'importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.4.). Per quanto concerne la rassicurazione, peraltro verbale, che l'assicurato sostiene di aver ricevuto da parte del datore di lavoro, e meglio che la parte mancante dei salari a partire da luglio 2022 gli sarebbe stata corrisposta in seguito (cfr. doc. 27), va poi evidenziato che la medesima non esime il dipendente dall'esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non è quindi sufficiente al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.). In simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l'integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva durante il rapporto di lavoro. 2.5. Per completezza giova osservare che secondo l'art. 52 cpv. 1 LADI l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti. Il cpv. 1bis enuncia che l'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1. Al riguardo in una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.5., citata al consid. 2.2., il Tribunale federale ha precisato che per impedire che il lavoratore resti presso il datore di

lavoro insolvente a lungo il legislatore ha introdotto un limite temporale per la durata delle indennità per insolvenza. Al più tardi dopo quattro mesi senza stipendio non è più ragionevole dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione continuare il rapporto di impiego con un datore di lavoro insolvente. L'assicurato che dopo tale lasso di tempo rimane presso quest'ultimo senza percepire lo stipendio, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a suo proprio rischio. In proposito cfr. pure STF 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., menzionata al consid. 2.2. In concreto, pertanto, il ricorrente, che nella domanda di indennità per insolvenza ha indicato di vantare nei confronti della _____ crediti salariali per i mesi da luglio a novembre 2022 (cfr. doc. 25-26), non avrebbe potuto in ogni caso vedere accolta integralmente la sua richiesta. 2.6. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 9 febbraio 2023 deve, di conseguenza, essere confermata. 2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.